



Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti
Capitaneria di Porto - Autorità Marittima dello Stretto Messina

Disciplina delle Merci Pericolose

ORDINANZA N. 110/2017

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Messina:

VISTI:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione";
- la Legge 5 giugno 1962, n. 616, recante "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- la Legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974/1978), adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successivi emendamenti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991, recante "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- il D.M. 31 ottobre 1991 n. 459 rubricato "Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli" e successive modificazioni
- la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale ed, in particolare l'art. 3, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- il Decreto Legislativo n. 271/1999, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- il Decreto Legislativo n. 272/1999, recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- Accordo tra il ministero
- la Circolare prot. DEM3/1160 datata 10/12/1999, emanata dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, contenente la disciplina dell'attività dei Consulenti chimici di porto;
- Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 06 dicembre 2000.
- il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla salute e sicurezza nei porti;
- il Decreto Dirigenziale n. 1105/2005 emanato il 18 maggio 2005 dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali;
- il Decreto Presidente della Repubblica 06 giugno 2005 n. 134 relativo al "Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- il decreto legislativo n. 196 in data 19 agosto 2005, come modificato dal decreto legislativo n. 18 del 16 febbraio 2011 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale;

- il Decreto Dirigenziale n. 243/2006 emanato in data 13 maggio 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante norme integrative per l'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;
- il Decreto Dirigenziale n. 1014/2006 emanato il 29 settembre 2006 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante norme integrative al Codice IMDG (emendamento 32-04), per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide;
- il Decreto Dirigenziale n. 231/2007 relativo alle prescrizioni relative a prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi (IBCs);
- il Dp. 2668 PE del 09 settembre 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio 2 – che disciplina l'attività dei Consulenti chimici di porto;
- la Circolare Serie: Merci pericolose n. 23/2009, emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 24/11/2009, riguardante la formazione del personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;
- il Decreto Dirigenziale n. 481/2010 emanato il 12 maggio 2010 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le procedure e metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG;
- Il Decreto 9 Dicembre 2009 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Adozione di misure equivalenti a quelle previste dal codice IMDG per il trasporto su navi da passeggeri in viaggi nazionali di bombole da gas per uso domestico";
- la Circolare Serie: Merci Pericolose n. 24/2010, emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 02/12/2010, riguardante l'entrata in vigore della Risoluzione MSC. 269 (85) – Annesso 2 – che disciplina il trasporto di merci pericolose in colli nonché il trasporti di carichi solidi alla rinfusa;
- la circolare titolo sicurezza della navigazione, serie generale n. 91 in data 24 marzo 2011 del Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto relativa alle procedure di esenzione dall'obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo;
- Circolare serie merci pericolose del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 27/2012 del 24 Gennaio 2012 recante: "Trasporto marittimo di rifiuti solidi urbani in auto compattatori a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri";
- l'art. 8 del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221 in data 17.12.2012;
- il Decreto 303/2014 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altre navi (Transshipment) delle merci pericolose";
- Circolare non di serie nr. 3/2014 del 12 giugno 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Dp. prot. n. 124059 del 28.10.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Direttiva nazionale per la standardizzazione del processo e delle formalità di arrivo e partenza delle navi dai porti;
- i verbali delle riunioni che si sono tenute presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Messina nelle date del 25 agosto 2016, 8 e 23 settembre 2016, 16 novembre 2016, 23 febbraio e 30 Marzo;
- il parere del Comando Provinciale di Messina dei VV.F del 08/11/2016;
- visto il dispaccio prot. 121073 del 03.10.2017 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla procedura alternativa tratta Messina/Villa San Giovanni;
- gli ulteriori atti d'ufficio.

RITENUTO: necessario disciplinare le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose in colli ai sensi del Codice IMDG, procedure già disciplinate dal Decreto Dirigenziale nr.278 datato 21 marzo 2006, ora abrogato dal D.D. nr. 303 del 07/04/14, citato nelle premesse, nell'ambito del Circondario Marittimo di Messina,

anche per le unità che effettuano trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 (attuazione della direttiva 1999/35 CE), con più corse giornaliere di durata non superiore ad un ora di navigazione, allo scopo di ottimizzare le attività in parola, elevando gli standard di sicurezza della navigazione e portuale;

VISTI: gli articoli 17, 30, 65, 68, 81, 193, 194, 1174, 1199 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 79 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione e disposizioni generali

1. La presente Ordinanza, deve essere osservata da chiunque effettui operazioni di sbarco, imbarco e movimentazione in genere di merci pericolose ammesse al trasporto marittimo, come definite dal Codice IMDG e dalla normativa nazionale.
2. Le procedure cui fare riferimento per l'ottenimento dei relativi provvedimenti amministrativi, oltre quanto prescritto dai successivi articoli della presente Ordinanza, sono quelle fissate dal D.P.R. del 06 giugno 2005 n. 134 e dal Decreto Dirigenziale nr. 303/2014, nonché da specifiche Circolari in materia del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
3. Nel porto di Messina è fatto divieto di sbarcare, imbarcare e trasportare o movimentare merci pericolose senza la preventiva autorizzazione/nullaosta da parte di questa Capitaneria di Porto.
4. Per il significato dei termini utilizzati, si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 134/2005 ed al punto 2 dell'allegato al D.D. n. 303/2014.
5. Il comandante dell'unità che intende imbarcare, trasportare e sbarcare merci pericolose e/o la società armatoriale, salvo se diversamente specificato, dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza.
6. Sono considerati rifiuti pericolosi quelli definiti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
7. Sono ammessi al trasporto marittimo esclusivamente le merci pericolose indicate nel Codice IMDG ovvero quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione.

Articolo 2

Procedura amministrativa volta all'ottenimento dell'autorizzazione all'imbarco, sbarco o transito di merci pericolose

1. L'armatore o il raccomandatario marittimo o il comandante di una nave con merci pericolose da imbarcare o sbarcare deve far pervenire con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto orario di arrivo dell'unità, la richiesta di autorizzazione o di nulla osta (**Annesso 3 del D.D. 303/2014**) o al previsto format di cui alla **Circolare Non di Serie n.03/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto**, per il trasporto in conformità alle norme ADR (punto 10.1 del D.D. 303/2014).
2. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio.
3. L'istanza, di cui al punto 1, deve essere compilata attraverso il sistema telematico PMIS2, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Relativamente al pagamento dell'imposta di bollo, i soggetti autorizzati all'utilizzazione del bollo virtuale riporteranno nella relativa istanza la seguente dicitura:
"imposta bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate di ___ n. ___ del ___". In casi eccezionali di utilizzo di marca di bollo in formato cartaceo, le istanze già avanzate tramite PMIS2, regolarizzate con apposita marca da bollo, dovranno essere presentate settimanalmente all'Ufficio competente in Capitaneria di porto. Dovrà essere presentata, altresì, copia delle autorizzazioni, già rilasciate tramite PMIS2, con riportata in calce la seguente dicitura:
"Il sottoscritto (nome-cognome-C.F.) in qualità di (comandante-armatore-raccomandatario marittimo) consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n°445 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dichiara che la marca da bollo n° _____, è stata apposta ed annullata sulla copia originale della presente autorizzazione".

4. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave con merci pericolose solo in transito, deve far pervenire con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo in porto dell'unità, una dichiarazione attestante che non verranno effettuate movimentazioni di carico a bordo, allegando altresì copia dell'autorizzazione inerente il trasporto di merci pericolose a bordo.
5. All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire a questa Autorità Marittima il FAL 7 nei formati, modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.
6. In caso di traffici commerciali fra porti nazionali indicati nella lista delle merci pericolose da imbarcare/sbarcare, l'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante dell'unità devono trasmettere la comunicazione prevista dal D.D. 303/2014 punto 6.11 usando il previsto formato dalla Circolare Non di Serie n. 03/2014.
7. La società armatrice, dovrà trasmettere apposita comunicazione anche alla locale USMAF di Messina.

Articolo 3

Autorizzazione Periodica

1. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave che effettua un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali, con frequenza non inferiore alle due corse settimanali, ricorrendo le condizioni di cui al punto 6.10 del Decreto 303/2014 più volte citato, può richiedere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco di merce pericolosa con validità trimestrale, utilizzando lo stampato prescritto (allegato alla Circolare Non di Serie n. 03/2014)
2. Le istanze di cui al punto 1 devono pervenire almeno 48 ore prima dell'imbarco delle merci pericolose presso la Capitaneria di porto - Autorità Marittima dello Stretto, Pec od altro mezzo riconosciuto e conforme alla vigente normativa. Al momento del ritiro dell'autorizzazione dovrà essere regolarizzato il pagamento dell'imposta di bollo sull'atto autorizzativo.
3. Le stesse devono essere trattate in orario d'ufficio.

Articolo 4

Documentazione da allegare all'istanza

1. L'istanza, di cui agli artt. 2 e 3, deve essere altresì, integrata dai documenti sotto indicati:
 - a. Certificazione nave in corso di validità (come indicato dal punto 4 del Decreto 303/2014);
 - i. copia della certificazione di idoneità della nave al trasporto di merci pericolose (*Document of Compliance*, ai sensi della Regola 19, Capitolo II-2 della Convenzione SOLAS od in alternativa, a seconda dei casi, l'*Attestazione di Idoneità* di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134) o,
 - ii. copia dell'*Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio*, di cui all'art. 176 del Regolamento di sicurezza D.P.R. 435/91, nel caso in cui le merci pericolose fossero poste su autoveicoli.
 - b. Copia del Manuale di stivaggio del carico (*Cargo Securing Manual*), di cui alla Regola 5, Capitolo VII della SOLAS;
 - c. "*Dangerous Good Manifest*" o del "*piano di carico*" di cui alle convenzioni internazionali Solas, Marpol e del codice IMDG;
 - d. i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR ed in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14) come emendata e della carta di circolazione rilasciata dall'Amministrazione del paese di immatricolazione;
 - e. le informazioni contenute nel documento di trasporto da allegare (*Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose* - Annesso 5 del Decreto dirigenziale n. 303 del 07 Aprile 2014) siano sottoscritte dalla Società ovvero dalla persona preposta all'effettuazione delle operazioni sul contenitore o sul veicolo;
 - f. ove espressamente richiesto dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto-Autorità Marittima dello Stretto di Messina, copia dei certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna o, in alternativa, il certificato di visita periodica.

2. Oltre alla documentazione di cui sopra, l'istanza volta ad ottenere l'imbarco/sbarco/trasporto marittimo di radioattivi, esplosivi e rifiuti pericolosi, dovrà essere integrata con la documentazione di cui al punto 7 del Decreto 303/2014.
3. Per le materie infettanti e per rifiuti pericolosi in genere, copia dell'istanza dovrà essere inoltrata alla locale USMAF di Messina.
4. Al Comandante della nave devono essere consegnate prima dell'imbarco, a cura del raccomandatario marittimo o dall'armatore, appropriate informazioni (fornite dallo spediteur), circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite alternativamente da:
 - appropriate annotazioni estrapolate dalla lista speciale, dal manifesto o dalla dichiarazione delle merci pericolose; o in alternativa;
 - copia della scheda di sicurezza (safety data sheet);
 - estratto della scheda EmS (Emergency Schedule) e della scheda MFAG (Medical First Aid Guide);
 - informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose;

Inoltre, al comandante della nave, devono essere forniti i numeri di chiamata di emergenza dello spediteur.

5. Per il buon esito dell'iter amministrativo, è necessario che i documenti prescritti e richiesti dalla normativa vigente e dalla presente Ordinanza, riportino in corrispondenza di ogni firma, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo ruolo all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.
6. Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della presentazione a questa Autorità Marittima, al visto della locale Autorità di polizia.
7. Le procedure amministrative relative al trasporto marittimo di merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti, devono essere in linea a quanto prescritto dal punto 9 del Decreto n.303/2014.

Articolo 5

Disposizioni particolari per l'imbarco, trasporto e nulla osta allo sbarco di merci pericolose in colli dal Circondario Marittimo di Messina Transito nelle acque dello Stretto di Messina (Punto 6.10.2 del Decreto n. 303/2014)

1. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave che effettua un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali con più corse giornaliere di durata non superiore ad un ora di navigazione può richiedere l'autorizzazione all'imbarco/trasporto/nulla osta allo sbarco di merci pericolose con validità annuale, utilizzando lo stampato di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché ogni altra norma inerente la sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, l'armatore o il raccomandatario marittimo deve redigere un **Piano di Gestione delle operazioni di imbarco o sbarco di merci pericolose in colli**, vistato dalla Capitaneria di porto di Messina.
3. Il piano di cui al precedente comma, deve contenere l'organizzazione prevista per l'imbarco e sbarco di merci pericolose, nonché le modalità con le quali le operazioni portuali verranno effettuate (società terminalista, impresa portuale o in autoproduzione dallo stesso armatore a secondo dei casi) ed in particolare:
 - a. unità lavorative incaricate della gestione delle merci pericolose, in grado di rilevare informazioni sulla merce da imbarcare o sbarcare e sulle unità di trasporto del carico, come indicati nell'allegato 1, punti 2 e 3, della presente ordinanza;
 - b. le procedure per informare i lavoratori addetti alle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, sulle specifiche modalità di imbarco o sbarco e sulle cautele da adottare;
 - c. le procedure per la gestione delle eventuali emergenze, indicando nelle stesse i mezzi di protezione individuali e presidi/attrezzature pronti all'uso;
 - d. un servizio di pronto intervento costituito da personale, appositamente formato, in grado di intervenire con immediatezza per le prime necessità e di informare la

- competente Autorità Marittima su ogni evento di rilievo e di far sospendere, ove necessario, le operazioni di imbarco o sbarco della merce pericolosa;
- e. un sistema informatico in grado di far pervenire, ai seguenti indirizzi e-mail (so.cpmessina@mit.gov.it),(vtsmessina@mit.gov.it) della Capitaneria di porto - Autorità Marittima dello Stretto di Messina, al momento dell'imbarco delle merci pericolose, i dati relativi al tipo di merce, numero UN, classe o divisione e della massa o volume totale, nonché la targa dei veicoli o gli elementi identificativi dei carri ferroviari;
 - f. un sistema informatico in grado di far pervenire, ai seguenti indirizzi e-mail (so.cpmessina@mit.gov.it),(vtsmessina@mit.gov.it) della Capitaneria di porto - Autorità Marittima dello Stretto di Messina, al momento della partenza dal porto di provenienza delle merci pericolose, i dati relativi al tipo di merce, numero UN, classe o divisione e della massa o volume totale, nonché la targa dei veicoli o gli elementi identificativi dei carri ferroviari;
 - g. l'esenzione dall'obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportati a bordo, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 196/2005 citato nelle premesse. La compagnia dovrà essere in grado di trasmettere immediatamente, a richiesta dell'Autorità Marittima, i dati di cui alle lettere "e" ed "f" del presente comma.
 - h. un sistema informatico in grado di fornire alla Capitaneria di porto-Autorità Marittima dello Stretto di Messina, Sezione Tecnica, su Cd-Rom, con cadenza trimestrale, i dati riepilogativi delle merci pericolose movimentate indicando le tipologie, i numeri UN, le classi o divisioni, le masse o volumi totali suddivisi per ogni unità interessata al trasporto delle predette merci (inclusi i dati inerenti eventuali transiti di rifiuti pericolosi).
 - i. In caso di modifiche organizzative o delle informazioni contenute, il predetto piano deve essere aggiornato e trasmesso alla Capitaneria di Porto – AMS Messina per le valutazioni del caso.
 - j. Procedure atte a garantire la verifica dei rifiuti pericolosi in transito nonché la trasmissione settimanale dei formulari di identificazione e le relative schede SISTRI all'Autorità Marittima di Messina, come previsto dai successivi paragrafi.
- 4. Con cadenza trimestrale, lo stesso armatore o raccomandatario marittimo deve richiedere la vidimazione dell'autorizzazione o del nulla osta, presentando quanto previsto al punto h. del comma precedente, pena decadenza dell'atto autorizzativo.
 - 5. L'armatore o il raccomandatario marittimo, in caso di intervenuta modifica degli elementi contenuti nel piano di cui ai precedenti commi, deve immediatamente informare l'Autorità Marittima per consentire l'adozione dei provvedimenti del caso.
 - 6. In caso di transiti di rifiuti pericolosi, la società armatrice dovrà garantire la trasmissione settimanale (ogni lunedì), a questa Autorità Marittima, delle copie dei formulari di identificazione, nonché le relative schede SISTRI, dei rifiuti pericolosi transitati. La "*Lista delle merci pericolose*" e la documentazione di cui al punto 7.3 e 7.4 del Decreto 303/2014 dovrà comunque essere sempre disponibile per le verifiche da parte dell'Autorità Marittima.
 - 7. Le istanze di cui al punto 1 devono pervenire almeno 48 ore prima dell'imbarco delle merci pericolose presso la Capitaneria di porto - Autorità Marittima dello Stretto, via Pec od altro mezzo riconosciuto e conforme alla vigente normativa. Al momento del ritiro dell'autorizzazione dovrà essere regolarizzato il pagamento dell'imposta di bollo sull'atto autorizzativo.
 - 8. Le stesse, salvo casi particolari, verranno trattate in orario d'ufficio.
 - 9. Il presente articolo non si riferisce all'imbarco e trasporto o allo sbarco di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, per i quali si applica la procedura del precedente articolo 2.

Articolo 6

Prescrizioni per il Comandante della nave

- 1. Il comandante della nave che imbarca, trasporta o sbarca merci pericolose, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione, deve:
 - a. ammettere l'imbarco o lo sbarco dopo il rilascio delle previste autorizzazioni o nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Marittima;

- b. prevedere che le operazioni di imbarco o sbarco avvengano sotto il diretto controllo di un membro dell'equipaggio appositamente delegato;
 - c. ammettere l'imbarco in relazione ai certificati di sicurezza della nave;
 - d. effettuare lo stivaggio tenendo conto: della certificazione della nave, delle altre merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo, del manuale di stivaggio del carico;
 - e. osservare ogni altra prescrizione del D.P.R. 134/2005 ed ogni ulteriore normativa vigente.
 - f. accertarsi che le operazioni avvengano senza rischi per le persone e/o cose;
 - g. verificare che i mezzi di protezione individuale, i presidi medico sanitari e le dotazioni antinquinamento previsti dai rispettivi "Sopep Plan" di bordo siano efficienti e pronti all'uso;
 - h. mantenere pronte per la consultazione le schede di emergenza delle merci pericolose presenti a bordo;
 - i. disporre il divieto di fumare e di usare fiamme libere;
 - j. non eseguire operazioni di rifornimento di combustibile;
 - k. in caso di inconvenienti avvisare immediatamente la competente Autorità Marittima, provvedendo a sospendere le operazioni di imbarco o di sbarco, e a far allontanare le persone estranee dalla zona interessata.
 - l. i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le navi abilitate alla navigazione nazionale locale, il rizzaggio a bordo delle unità di trasporto del carico è realizzato a regola d'arte sotto la responsabilità del comando di bordo.
2. Le operazioni di imbarco/sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nell'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:
- a. alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia;
 - b. l'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati direttamente tra la banchina e le navi e viceversa;
 - c. è vietato alle persone non addette alle operazioni avvicinarsi alla banchina di ormeggio od ai galleggianti contenenti merci pericolose;
 - d. devono essere tenuti pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio di cui dispone la nave;
 - e. deve essere assicurata la presenza a bordo di un numero adeguato di membri dell'equipaggio, atta a prevenire incidenti ed intervenire in casi di emergenza;
 - f. è vietato fumare o usare fiamme libere o comunque fonti termiche a bordo della nave e sulle banchine d'ormeggio durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive salvo preventivo nulla osta del Chimico di Porto ed il rilascio della prevista autorizzazione;
 - g. è vietato effettuare l'imbarco e lo sbarco di rotabili ferroviari o stradali mediante l'impiego di mezzi di sollevamento, gru e simili;
 - h. prima e durante l'imbarco deve essere verificato, a cura del comandante della nave, mediante ispezione esterna, che non vi siano perdite dagli imballaggi e dai serbatoi per il carburante delle unità di trasporto del carico;
 - i. durante la movimentazione delle unità di trasporto del carico non è ammesso il transito, su navi ro/ro, dei passeggeri nelle zone interessate dalla predetta operazione.
3. Durante il trasporto:
- a. è vietato fumare, nonché usare fiamme libere o comunque fonti termiche nei locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose, salvo preventivo nulla osta del Chimico di Porto ed il rilascio della prevista autorizzazione;
 - b. è vietato l'accesso dei passeggeri nei locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose. Qualora i viaggi siano di durata inferiore alle due ore e, per le particolarità costruttive della nave, non sia possibile applicare tale divieto, il comandante della nave dovrà disporre la sorveglianza dei locali e spazi di carico interessati.
 - c. Il comandante della nave dispone periodiche ispezioni delle zone dove sono stoccate le merci pericolose, al fine di rilevare e segnalare qualsiasi pericolo.

- d. Il sistema AIS (Automatic Identification System) di bordo deve essere costantemente aggiornato inserendo nelle informazioni viaggio le merci pericolose trasportate.
 - e. Di giorno dovrà inalberare la bandiera "Bravo" del C.I.S., di notte dovrà mostrare i fanali stabiliti al riguardo dalla Convenzione COLREG '72.
4. I locali e spazi di carico che hanno contenuto le merci pericolose devono, dopo lo sbarco, essere attentamente ispezionati per accertare che non siano presenti in essi tracce di tali merci. Nel caso in cui si siano verificate perdite di materie pericolose o si constati presenza di vapori occorre procedere alle necessarie operazioni di bonifica dovrà essere informata immediatamente questa Autorità Marittima per le valutazioni/disposizioni del caso.
 5. Nel caso in cui non dovesse essere effettuato un viaggio autorizzato dall'Autorità Marittima con merci pericolose in colli, il comandante dell'unità interessata dovrà informare la Capitaneria di Porto – AMS di Messina e il VTS Messina, così come prescritto dal punto 6.10.1 del D.D. 303/2014, usando il previsto format dalla Circolare Non di Serie n. 03/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
 6. Potranno essere svolti lavori a bordo, in presenza di merci pericolose, che prevedano l'uso di fonti termiche previo nulla osta del Chimico di porto ed il rilascio della prevista autorizzazione.

Articolo 7

Norme aggiuntive sugli esplosivi

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle merci classificate pericolose appartenenti alla classe IMO 1 (esplosivi) ad integrazione a quanto già prescritto negli articoli precedenti, e da quant'altro prescritto da obblighi di legge, il comandante della nave e la società armatoriale devono garantire che:
 - a. sia appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo di acciaio da rimorchio di lunghezza sufficiente, terminante con gassa - a livello del galleggiamento - assicurato alle bitte della nave;
 - b. l'unità deve essere ormeggiata con cavi in fibra sintetica o vegetale;
 - c. l'unità deve essere ormeggiata in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando - comunque - di dare fondo alle ancore;
 - d. deve essere predisposta in coperta, linee di manichette antincendio collegate a diversi idranti posti rispettivamente a proravia ed a poppavia della zona di stivaggio degli esplosivi.
2. Il comandante di una nave su cui debbono essere imbarcati esplosivi deve:
 - a. vietare l'accesso a bordo alle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco e sbarco degli esplosivi;
 - b. assicurare, qualora le operazioni di imbarco e sbarco avvengano fra il tramonto ed il sorgere del sole, che il ponte di coperta della nave e le zone di stivaggio degli esplosivi siano illuminate convenientemente;
 - c. osservare ogni altra prescrizione del D.P.R. 134/2005 ed ogni ulteriore normativa vigente.
3. La società armatoriale, nel caso di imbarco o sbarco esplosivi deve:
 - a. delimitare la zona di banchina interessata alla movimentazione degli esplosivi con transenne o nastro Bianco e Rosso, opportunamente sostenuto, al fine di impedire il transito e la sosta per qualsiasi veicolo o persona estranea alle operazioni; la delimitazione deve essere posta ad almeno 10 metri dal punto in cui movimentano gli esplosivi;
 - b. disporre un'opportuna vigilanza affinché sia rispettato il divieto di transito e sosta nella zona predetta;
 - c. curare che vi sia il deflusso immediato (salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni doganali) dei mezzi di trasporto degli esplosivi dal porto.
4. E' vietato movimentare merci pericolose o non, in corrispondenza delle stive, boccaporte od aree di ponte in cui siano stivati esplosivi.
5. Durante le operazioni di imbarco o sbarco di esplosivi è vietato effettuare operazioni di bunkeraggio.
6. Le navi che abbiano a bordo in transito o debbano imbarcare o sbarcare esplosivi non possono effettuare lavori che prevedano l'uso di fonti termiche a bordo, salvo preventivo nulla osta del Chimico di Porto ed il rilascio della prevista autorizzazione.

7. Le navi che abbiano imbarcato, quale ultima operazione commerciale esplosivi, debbono, in linea di massima, lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate tali operazioni.

Articolo 8

Norme aggiuntive per le materie radioattive

1. Le norme contenute nel presente Articolo si applicano alle merci pericolose appartenenti alla classe IMO 7 (sostanze radioattive).
2. Dette norme si intendono ad integrazione di quelle contenute negli articoli delle presenti disposizioni.
3. Il comandante della nave e la società armatoriale devono garantire che le navi che abbiano in transito oppure debbano imbarcare o sbarcare sostanze radioattive debbono:
 - a. mantenere appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo di acciaio da rimorchio di lunghezza sufficiente, terminante con gassa - a livello del galleggiamento - assicurato alle bitte della nave;
 - b. essere ormeggiate con cavi in fibra sintetica o vegetale;
 - c. essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando - comunque - di dare fondo alle ancore;
4. Per le operazioni di imbarco o sbarco di sostanze radioattive, il Comandante della nave deve osservare le seguenti disposizioni:
 - a. accertarsi, prima di iniziare l'imbarco delle sostanze radioattive, che i locali e le zone in cui debbono essere stivate le stesse siano opportunamente puliti;
 - b. disporre, prima di iniziare lo sbarco delle sostanze radioattive, l'areazione dei locali e delle zone in cui le stesse siano stivate;
 - c. vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco o sbarco delle sostanze radioattive;
 - d. assicurare, qualora le operazioni di imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto ed il sorgere del sole, che la coperta della nave e la zona di stivaggio delle sostanze radioattive siano illuminate
 - e. osservare ogni altra prescrizione del D.P.R. 134/2005 ed ogni ulteriore normativa vigente.
5. La società armatoriale deve:
 - a. delimitare la zona di banchina interessata alla movimentazione delle sostanze radioattive o con transenne o nastro Bianco Rosso, opportunamente sostenuto, al fine di impedire il transito e la sosta per qualsiasi veicolo o persona estranea alle operazioni;
 - b. curare, qualora le operazioni di imbarco o sbarco avvenga fra il tramonto ed il sorgere del sole, che la zona di banchina interessata dalla movimentazione delle sostanze radioattive, sia illuminata convenientemente;
 - c. curare che vi sia il deflusso immediato (salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni doganali) dei mezzi di trasporto dei radioattivi dal porto.
6. E' vietato movimentare merci, pericolose o non pericolose, in corrispondenza delle stive, boccaporte od aree di ponte in cui siano stivate sostanze radioattive.
7. Durante le operazioni di imbarco o sbarco di sostanze radioattive è vietato effettuare rifornimento di carburante e/o prodotti infiammabili e combustibili.
8. Le navi che abbiano imbarcato, quale ultima operazione commerciale, sostanze radioattive debbono, in linea di massima, lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate le operazioni di imbarco e stivaggio delle stesse.

Articolo 9

Trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti

1. Nel caso di trasporto di sole merci pericolose imballate in quantità limitate o esenti, l'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante dell'unità dovrà attenersi a quanto previsto dal punto 9 e dal punto 10.1.4 del Decreto 303/2014 usando i format previsti dalla Circolare Non di Serie n. 03/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Articolo 10

Formazione del personale

1. Tutto il personale di terra, così come identificato dall'allegato 1 della Circolare Serie: Merci pericolose n. 23/2009, deve aver sostenuto un corso di formazione di base o

specifico, in aderenza a quanto previsto dall'IMDG Code e dalle istruzioni contenute nella Circolare in parola.

2. Il predetto personale deve inoltre, avere una specifica formazione circa le norme relative alla security di cui al Capitolo 1.4 del Codice IMDG.
3. Le predette società devono adottare un efficace sistema attraverso il quale attuare la normativa prevista dall'IMDG Code, avvalendosi nel ruolo di formatore, anche di proprio personale esperto del settore che opera all'interno della società da non meno di un anno.
4. Le società devono inoltre dimostrare per ogni dipendente, attraverso apposita documentazione probatoria, che gli stessi abbiano effettuato la formazione in ragione delle specifiche mansioni svolte all'interno dell'organizzazione, il giorno in cui è stato effettuato l'indottrinamento, il programma del corso ed il nominativo della persona che ha presieduto al corso di formazione.

Articolo 11

Trasporto su navi passeggeri in viaggi nazionali di bombole di gas per uso domestico

Ai sensi del decreto 09 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, le navi passeggeri in viaggi nazionali possono trasportare bombole di gas per uso domestico con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. Possono essere trasportate unicamente merci pericolose classificate UN 1965 dal codice IMDG.
- b. Le merci pericolose sopramenzionate devono essere stivate soltanto sopra il ponte di coperta, a poppavia della paratia di collisione, ad una distanza dalle murate non inferiore ad 1/5 della larghezza della nave ed in zone non accessibili alle persone non autorizzate.
- c. È vietato trasportare recipienti di capacità superiore a 150 litri.
- d. È vietato trasportare più di 50 (cinquanta) passeggeri.
- e. La durata del viaggio non deve essere superiore alle due ore e trenta minuti.
- f. Il trasporto deve essere effettuato unicamente in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate.
- g. È vietato effettuare tali trasporti nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 Settembre su navi con più di 25 (venticinque) passeggeri.

Articolo 12

Verifiche da parte del Consulente chimico di porto

1. L'Autorità Marittima può richiedere di allegare all'istanza presentata, ogni qualvolta ritenuto opportuno e su qualsiasi classe di merci pericolose, il Certificato rilasciato dal Consulente chimico del porto di Messina.
2. In caso di emergenze interessanti navi, carichi e/o containers, l'Autorità Marittima potrà richiedere l'intervento del chimico del porto al fine di fornire il supporto tecnico necessario per affrontare le operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica.
3. Gli oneri economici derivanti dalle verifiche effettuate dal Consulente chimico del porto nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'autorità marittima e portuale è a titolo gratuito.

Articolo 13

Sorveglianza antincendio di bordo

1. Durante la permanenza della nave in porto con merci pericolose in colli, in relazione al livello di pericolosità ed ogniqualvolta ritenuto necessario da questa Autorità Marittima, dovrà essere predisposto, a cura del comando di bordo, apposito servizio di vigilanza antincendio per fronteggiare eventuali situazioni d'emergenza.
2. La sorveglianza è esercitata dall'equipaggio della nave con i dispositivi antincendio in dotazione alla stessa, attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze), sotto la diretta responsabilità del Comandante della nave.
3. Oltre quanto previsto dai precedenti commi, l'unità che effettua operazioni commerciali nei sorgitori del circondario Marittimo di Messina, con merci pericolose in colli, si può avvalere di un servizio integrativo antincendio, a cura del personale del Comando VV.F. di Messina, da richiedere preventivamente con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi ed a carico del richiedente. In caso di loro formale e

motivata indisponibilità, il servizio potrà essere svolto da addetti che siano riconosciuti "Guardia fuoco" come definiti dalla normativa di settore.

Articolo 14

Servizio integrativo antincendio

1. Durante le operazioni di sbarco/imbarco, movimentazione e/o transito di merci che presentano pericolo di incendio o di esplosione, oppure che possono sviluppare gas, vapori infiammabili, o dare luogo a miscele esplosive (classi 1,2,3,4,5,7,8,9), deve essere implementato il "Servizio integrativo antincendio" mediante l'ausilio dei VV.F. di Messina, con le modalità previste dal precedente articolo 14 comma 3.
2. Alla richiesta di cui precedente comma, dovrà essere allegato il "Fire Plan" nonché la documentazione descrittiva delle caratteristiche dei materiali trasportati e le schede di sicurezza.
3. Il servizio potrà essere disposto altresì, a scopo preventivo, per merci pericolose che presentano particolari caratteristiche di nocività in caso di incendio.
4. Il servizio potrà altresì essere disposto dall'Autorità Marittima, ove lo giudichi necessario in relazione alle caratteristiche di pericolosità ed alla quantità di merci da imbarcare/sbarcare, trasbordare/movimentare od in transito, sentito, se del caso, il parere dei VV.F.
5. Le operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose tramite mezzi gommati o carri ferroviari a bordo di unità ro-ro con ponte continuo, sono esentati dall'obbligo di assicurare il servizio integrativo antincendio previsto dai precedenti commi, qualora il collo contenete merci pericolose non venga movimento dal vettore di trasporto, ovvero non vi siano operazioni di carico o scarico dallo stesso mezzo di trasporto (sia gommato che ferroviario).
6. Durante lo svolgimento di tutte le operazioni portuali, l'impresa operante posiziona sottobordo l'unità le dotazioni antincendio.

Articolo 15

Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A581(14) come emendata

1. I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione imo A581 (14), come emendata, rilasciato dall'amministrazione del paese di immatricolazione – ovvero da organismi autorizzati dalla stessa – oppure dal costruttore.
2. I veicoli non rispondenti alla predetta risoluzione IMO non dovranno essere imbarcati a bordo.

Articolo 16

Transito di navi con merci pericolose a bordo

1. Qualora una nave in transito, nei porti del Circondario Marittimo di Messina, abbia a bordo merci pericolose, l'Armatore/Raccomandatario Marittimo/Comandante della nave dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto la comunicazione di cui all'art 2 comma 4 in duplice copia nonché copia del "Cargo Manifest" (o piano del Carico). Detta comunicazione dovrà essere indirizzata alla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina, almeno 24 ore prima del previsto arrivo della nave.
2. L'unità in transito, con merci pericolose a bordo, dovranno attenersi alle misure previste dagli articoli precedenti in ordine alla sorveglianza antincendio di bordo e del servizio antincendio.
3. La Capitaneria di Porto, esaminata la comunicazione e, sentito, se del caso, il Consulente Chimico del porto e/o i VV.FF., ne restituisce copia con eventuali ulteriori determinazioni per la sicurezza dell'unità e della struttura portuale.

Articolo 17

Istruzioni per l'equipaggio e documentazione da tenere a bordo

1. Ai fini della sicurezza e della tutela della sicurezza dei lavoratori marittimi, il Comando di bordo delle navi di bandiera nazionale deve, in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, provvedere ad istruire opportunamente l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di merce pericolosa di volta in volta trasportata ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza.

2. Ove si tratti di trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso ed all'uso dei mezzi di protezione individuale, secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Le istruzioni devono essere affisse all'albo della nave.

Articolo 18

Circolazione in ambito portuale, sosta e stoccaggio delle merci pericolose in ambito

1. La circolazione stradale di mezzi gommati con merci pericolose a bordo ai sensi del Codice ADR "European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road", la sosta e stoccaggio, nei sorgitori del Circondario Marittimo di Messina, è regolamentata da Ordinanze emanate dall'Autorità Portuale al fine di prevenire situazioni di nocumento a persone, strutture portuali e unità navali ormeggiate in banchina.

Articolo 19

Il trasporto ferroviario di merci pericolose

1. Il trasporto ferroviario di merci pericolose è regolamentato dalle norme del RID (Regolamento Internazionale relativo al Trasporto di Merci Pericolose su Ferrovia) e pertanto non esime la Società R.F.I. a munirsi di eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza di organi o enti la cui legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività in essere in ambito portuale, nonché al rispetto di norme specifiche e/o Ordinanze emanate da altri Enti/Autorità.
2. Il carro ferroviario con merci pericolose a bordo di navi in navigazione marittima è soggetto al Codice IMDG e alle norme di questa Ordinanza, laddove applicabili.

Articolo 20

Deroghe

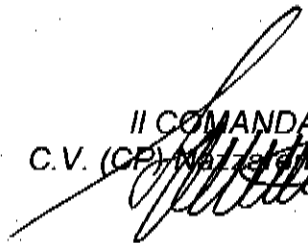
1. L'Autorità Marittima, per esigenze connesse al traffico portuale, alla sicurezza della navigazione e portuale, alla tutela dell'ambiente, supportate da accertamenti specifici ed adeguata documentazione probatoria, sentiti eventualmente gli organi tecnici (Consulente chimico del porto, Vigili del fuoco, esperti qualificati, Commissariato P.S., Autorità Sanitarie, ecc.), può derogare, con provvedimento motivato, alle disposizioni della presente Ordinanza.

Articolo 21

Entrata in vigore e violazioni

1. La presente ordinanza entrerà in vigore in data **30 ottobre 2017**. Le autorizzazioni periodiche rilasciate antecedentemente a tale data cesseranno la loro validità.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa riferimento, così come stabilito dall'articolo 1, al Decreto Dirigenziale n. 303/2014 più volte citato ed a tutta l'ulteriore normativa di settore vigente.
3. L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:
 - dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
 - negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1174 e 1199 del Codice della Navigazione.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:
 - a trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
 - b divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - c inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando;
 - d invio agli operatori ed utenti portuali interessati.

Messina, 12-10-2017

Il COMANDANTE
C.V. (CP)  LAGANA

Alla **Capitaneria di Porto - Autorità Marittima dello Stretto Messina**

Il sottoscritto _____, con sede a _____ in via _____, armatore/raccomandatario marittimo dell'unità denominata _____, Imo n° _____, bandiera _____, T.S.L./GT _____, abilitata al trasporto di merci pericolose come da certificazione allegata,

CHIEDE

L'autorizzazione all'imbarco, trasporto ed il nulla osta allo sbarco di merci pericolose prevista dall'articolo 5 dell'ordinanza n° _____ del _____ della Capitaneria di Porto - Autorità Marittima dello Stretto di Messina.

DICHIARA

- ✓ 1. Che la nave effettua collegamenti tra il porto di Messina ed il porto di _____ e viceversa, con più corse giornaliere di durata non superiore ai 60 minuti di navigazione;
- ✓ 2. Che gli imbarchi di merci pericolose saranno effettuati dalla _____ che opera secondo il "Piano di Gestione delle operazioni di imbarco o sbarco di merci pericolose in colli" vistato dalla Capitaneria di porto - Autorità Marittima dello Stretto di Messina in data _____;
- ✓ 3. Che il Comandante della M/N _____ effettuerà tutte le operazioni di imbarco, sbarco e trasporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in rispetto a quanto previsto dall'Ordinanza n° _____ del _____ della Capitaneria di Porto - Autorità Marittima dello Stretto di Messina;
- ✓ 4. Che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
 - codice IMDG come emendato; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico; (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale ed in navigazione nazionale, con esclusione della locale)
- ✓ 5. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute e dalle verifiche documentali che dovranno essere effettuate prima dell'imbarco sarà accertato che:
 - a) gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG ed alle pertinenti norme nazionali quando utilizzati in navigazione nazionale;
 - ✓ b) i recipienti in pressione siano approvati in conformità alle norme del codice IMDG, alle norme ADR/RID ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;
 - ✓ c) contenitori siano approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
 - ✓ d) i veicoli stradali siano conformi alla normativa stradale
 - ✓ e) i veicoli cisterna, i contenitori cisterna ed i CGEM siano omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente codice IMDG ed alle pertinenti norme nazionali;
 - ✓ f) i carri ferroviari, i contenitori cisterna ferroviari siano omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;
 - ✓ g) i veicoli stradali siano in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);
 - ✓ h) i veicoli stradali siano in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;
- ✓ 6. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto (verificate prima dell'imbarco):
 - a) i dati relativi alle merci riportino il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;

- b) le merci pericolose da imbarcare siano correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che siano state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfino tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
- ✓ 4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo tenendo conto:
- a) della certificazione della nave;
 - b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
 - c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
 - d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico.

SI IMPEGNA

Ad ottemperare a tutto quanto previsto dall'Ordinanza n° _____ del _____ della Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina;

Si allega altresì copia della certificazione di idoneità della nave al trasporto di merci pericolose (*Document of Compliance*, ai sensi della Regola 19, Capitolo II-2 della Convenzione SOLAS od in alternativa, a seconda dei casi, l'*Attestazione di Idoneità* di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134) e copia dell'*Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio*, di cui all'art. 176 del Regolamento di sicurezza D.P.R. 435/91, nel caso in cui le merci pericolose fossero poste su autoveicoli.

Luogo e data _____

Nome e Cognome
Società ed Incarico
Firma

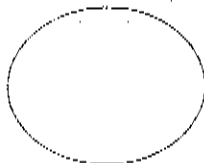
Spazio riservato all'Autorità Marittima

Autorizzazione n. _____/2017

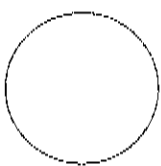
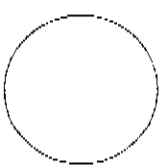
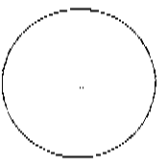
Visto quanto sopra e quanto previsto dall'Ordinanza n° _____ del _____ di questo Comando, si rilascia l'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6 della predetta ordinanza fino al _____ a condizione che la documentazione di sicurezza nonché d'idoneità al trasporto di merci pericolose rimanga in corso di validità. Le merci pericolose autorizzate al trasporto sono quelle indicate nel *Document of Compliance/ l'Attestazione di Idoneità*.

Questa Autorità Marittima si riserva di ritirare la presente autorizzazione in caso di accertate violazioni di legge nonché di irregolarità inerenti i piani di gestione di cui all'art.5 della presente ordinanza.

Messina, _____



Timbro e Firma

IMPOSTA DI BOLLO €16	Vista la documentazione esibita dalla Società: _____ in data _____, ai sensi dell'art.5 dell'ordinanza n. ____/2017 del _____ della Capitaneria di Porto-Autorità Marittima di Messina, si conferma la validità della presente autorizzazione fino al _____	Data _____  Timbro e Firma Autorità Marittima
IMPOSTA DI BOLLO €16	Vista la documentazione esibita dalla Società: _____ in data _____, ai sensi dell'art.5 dell'ordinanza n. ____/2017 del _____ della Capitaneria di Porto-Autorità Marittima di Messina, si conferma la validità della presente autorizzazione fino al _____	Data _____  Timbro e Firma Autorità Marittima
IMPOSTA DI BOLLO €16	Vista la documentazione esibita dalla Società: _____ in data _____, ai sensi dell'art.5 dell'ordinanza n. ____/2017 del _____ della Capitaneria di Porto-Autorità Marittima di Messina, si conferma la validità della presente autorizzazione fino al _____	Data _____  Timbro e Firma Autorità Marittima